



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 11001/118/3(1)
Uff. I

Roma, 17 SET. 2010

ALL'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Via del Viminale, 43

ROMA

2450/210 27 SET. 2010

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; obbligo di denunce in capo all'assistente sociale – pubblico dipendente.

Si fa riferimento alla nota del 31 agosto u.s., indirizzata al Signor Ministro, con la quale codesto Ordine fa riferimento alle precedenti richieste di chiarimenti formulate al Capo di Gabinetto di questo Ministero, in merito all'applicabilità all'assistente sociale – pubblico dipendente, del divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che chiedono assistenza presso una struttura sanitaria (art. 35, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998).

Al riguardo, ove utile, si rammenta che in data 17 maggio u.s. questo Ufficio ha già provveduto a fornire una risposta a codesto Ordine sulle problematiche evidenziate.

Nell'inviare, dunque, nuovamente la predetta nota, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti fossero eventualmente ritenuti necessari.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
V. Cardellicchio



originale per gli atti

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/118/5(1)

Roma, 7 MAG. 2010

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Nazionale
Via del Viminale 43
00184 Roma

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; obbligo di denuncia in capo all'assistente sociale - pubblico dipendente.

Si fa riferimento alle richieste formulate da codesto Ordine, concernent l'applicabilità all'assistente sociale - pubblico dipendente, del divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che chiedono assistenza presso una struttura sanitaria (art. 35 comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito testo unico).

Al riguardo, si precisa che se la prestazione resa nell'assistenza complessiva prestata allo straniero avviene presso una struttura sanitaria, il divieto in parola trova applicazione per i medici ed anche per il personale che opera presso la struttura sanitaria.

Infatti, allo straniero irregolare presente sul territorio vengono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia o infortunio ed altresì i programmi di medicina preventiva, secondo l'elencazione di cui all' art. 35, comma 3, del citato D.lgs. n.286.

Quanto sopra, ferma restando la specifica normativa di protezione sociale e di estensione di garanzie per motivi umanitari.

IL VICE CAPODI GABINETTO
V. Cardellicchio